

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 1438

## DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

**d’iniziativa della senatrice SALVATO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 OTTOBRE 1996**

---

Modifica dell’articolo 77 della Costituzione

---

ONOREVOLI SENATORI. - A seguito della decisione della Corte costituzionale in merito alla non reiterabilità dei decreti-legge, sottoponiamo all'esame del Parlamento una proposta di modifica costituzionale che ricomprende in gran parte il disegno di legge presentato dal gruppo Rifondazione comunista-Progressisti nella XII legislatura (atto Senato n. 729). Essa prevede la limitazione di contenuto riferita alle misure di immediata applicazione e di carattere specifico ed omogeneo (comma 1), nonché il ripristino dell'efficacia di norme dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale (comma 2) l'impossibilità di reiterare norme di decreti non convertiti in legge (comma 2), la possibilità per un quinto dei membri di ciascuna Camera di ricorrere alla Corte costituzionale entro cinque giorni dalla conversione in legge del decreto (comma 6).

Nella redazione del presente disegno di legge si è peraltro tenuto conto dell'esame del citato atto Senato e dei disegni di legge ad esso collegati, svolto in Commissione af-

fari costituzionali nella scorsa legislatura. Pertanto si è ritenuto di dover acquisire le indicazioni emerse nella direzione di una limitazione per esclusione delle materie passibili di decretazione (divieto di decretazione su libertà o diritti fondamentali, materie costituzionali ed elettorali, deleghe legislative, delegificazioni, di cui al comma 2), piuttosto che una limitazione per elencazione delle materie passibili di decretazione. L'acquisizione di simile impostazione, relativamente più aperta al potere di decretazione, ci pone risolutamente contro qualsiasi proposta di limitazione del potere emendativo del Parlamento, che a nostro giudizio deve assolutamente essere salvaguardato, essendo costitutivo della funzione legislativa attribuitagli dall'ordinamento.

Infine, dal testo unificato proposto dal relatore in Commissione affari costituzionali, si è ritenuto di dover accogliere la disciplina temporanea di cui all'articolo 2 del presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE****Art. 1.**

1. L'articolo 77 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Art. 77. - Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Il Governo può adottare in casi straordinari ed imprevedibili di necessità ed urgenza provvedimenti provvisori con forza di legge contenenti misure di carattere specifico ed omogeneo e di immediata applicazione.

I decreti del Governo non possono avere ad oggetto libertà o diritti fondamentali, materie costituzionali ed elettorali, deleghe legislative, la rinnovazione in tutto o in parte di decreti non convertiti in legge, il ripristino dell'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, delegificazioni.

Il Governo deve, il giorno stesso dell'adozione, presentare il decreto alle Camere, chiedendone la conversione in legge. Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.

Le Camere valutano preliminarmente, secondo le norme regolamentari, l'ammissibilità dei decreti ai sensi dei precedenti commi primo e secondo. La dichiarazione di inammissibilità produce gli stessi effetti della mancata conversione.

I regolamenti parlamentari dispongono procedimenti d'urgenza per la conversione in legge dei decreti. I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

I decreti sono sottoposti a giudizio di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale quando, entro cinque giorni dalla loro conversione in legge, ne faccia

domanda un quinto dei membri di una Camera. La Corte decide entro i venti giorni successivi alla notificazione della richiesta».

2. I decreti già presentati alle Camere al momento dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale sono convertiti in legge secondo le norme in precedenza vigenti.